

FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY
C/O Comitato Regionale Campano
Ufficio G.S.TERRITORIALE
Via A.Longo n. 46/E
Napoli - 80127 NA - TEL:0815799057

Campionato UNDER 16
Comunicato U16/08/GST
riunione del 29.01.2025

St.Sp. 2024/2025

Omologazione risultati gare del 26/01/2025 - 5° giornata di ANDATA - Fase Regionale

ATTIVITA' FEDERALE UFFICIALE

Girone 1

1^ Squadra	-2^ Squadra	Risultato	Metre	Arbitro
RUGBY IV CIRCOLO BENEVENTO ASD	-ASSOCIAZIONE SPORTIVA SALERNO RUG	RIPROGR		Sig. FALLARINO D.
ASD FORTITUDO EURITMICA	-ASD ARECHI RUGBY	RIPROGR		Sig.
ASD HAMMERS RUGBY CAMPOBASSO	-ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA PARTENOPE	17 - 14	(3- 2)	Sig. CALABRITTO E.

C L A S S I F I C A

Girone 1

Squadra	Punti	Gioc.	Vinte	Par.	Perse	Metre	P.F.	P.S.	Diff.	Pen	ORB.
ASD HAMMERS RUGBY CAMPOBASSO	19	4	4	0	0	33	183	19	164	0	4
RUGBY IV CIRCOLO BENEVENTO ASD	16	4	3	0	1	38	226	31	195	0	4
ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA PARTENOPE	16	4	3	0	1	31	183	56	127	0	4
ASSOCIAZIONE SPORTIVA SALERNO RUGBY	5	3	1	0	2	9	55	143	-88	0	3
ASD ARECHI RUGBY	2	3	1	0	2	8	50	71	-21	4-	3
RUGBY CLAN S.MARIA C.V. ASD	0	3	0	0	3	0	0	175	-175	0	3
ASD FORTITUDO EURITMICA	0	3	0	0	3	2	10	212	-202	0	3

SANZIONI DI GIOCO ADOTTATE DALL'ARBITRO - AUTOMATICHE

AMMONIZIONI - 1° Cartellino Giallo

- **AFELTRA NICOLO'**, della ASSOCIAZIONE SPORTIVA SALERNO RUGBY, espulso temporaneamente al 21° del 2° tempo

AMMONIZIONI - 2° Cartellino Giallo

- **CALANDRO ANTONIO**, della RUGBY IV CIRCOLO BENEVENTO ASD, espulso temporaneamente al 21° del 1° tempo

- **CREDICO MICHELE**, della ASD HAMMERS RUGBY CAMPOBASSO, espulso temporaneamente al 16° del 1° tempo

ATTENZIONE - LE SCADENZE DELLE SANZIONI DELLA SQUALIFICA POSSONO ESSERE SOGGETTE A PROLUNGAMENTO IN APPLICAZIONE DELLA DELIBERA DEL CONSIGLIO FEDERALE N° 99/2012 (valida per tutte le stagioni sportive) E AI SENSI DELL'ART.91 punti 3) e 4) DEL REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA

ILLECITI TECNICI A CARICO DI GIOCATORI - SQUALIFICHE

- **PIETRANTONIO OTTAVIO**, della RUGBY IV CIRCOLO BENEVENTO ASD, espulso al 21° del 1° tempo, infraz. Art. 027/01

lett. I) (ATTI VIOLENTI GIOC.+RECINTO), SEI SETTIMANE DI SQUALIFICA (dal 27/01/2025 al 9 Marzo 2025 compresi)

- **SENAPE GERARDO**, della ASSOCIAZIONE SPORTIVA SALERNO RUGBY, espulso al 21° del 1° tempo, infraz. Art. 027/01

lett. I) (ATTI VIOLENTI GIOC.+RECINTO), SEI SETTIMANE DI SQUALIFICA (dal 27/01/2025 al 9 Marzo 2025 compresi)

ATTENZIONE - IN APPLICAZIONE DELLA DELIBERA FEDERALE N. 100/2012 LA CONTINUITÀ DEL TESSERAMENTO AI FINI DELLA ESECUZIONE DELLE SANZIONI PER INTERDIZIONE È CONDIZIONATA DAL FATTO CHE IL SOGGETTO INTERDETTO SANZIONATO RINNOVI IL TESSERAMENTO ENTRO IL 31 LUGLIO DELLA STAGIONE SPORTIVA SUCCESSIVA

ILLECITI TECNICI A CARICO DI TESSERATI - INTERDIZIONI

- **FORESTIERO CIRIACO ANTONIO**, Assist.Allenatore della ASSOCIAZIONE SPORTIVA SALERNO RUGBY, segnalato al 21° del 1° tempo, infraz. Artt.028/01 lett. B) (PROTESTE ARBITRO), 028/01 lett. H) (OFFESE PUBBLICO+GIOC.+RECINTO), QUARANTACINQUE GIORNI DI INTERDIZIONE (dal 27/01/2025 al 12 Marzo 2025 compresi)

- **FORESTIERO GIUSEPPE**, Accompagnatore della ASSOCIAZIONE SPORTIVA SALERNO RUGBY, segnalato al 21° del 1° tempo, infraz. Art. 028/01 lett. B) (PROTESTE ARBITRO), QUINDICI GIORNI DI INTERDIZIONE (dal 27/01/2025 al 10 Febbraio 2025 compresi)

- **RUGGIERO GIOVANNI**, Allenatore della ASSOCIAZIONE SPORTIVA SALERNO RUGBY, segnalato al 21° del 1° tempo, infraz. Art. 028/01 lett. B) (PROTESTE ARBITRO), QUINDICI GIORNI DI INTERDIZIONE (dal 27/01/2025 al 10 Febbraio 2025 compresi)

Delibera gara: RUGBY IV CIRCOLO BENEVENTO ASD-ASSOCIAZIONE SPORTIVA SALERNO RUGBY del 26.01.2025

Il Giudice Sportivo,

rilevato che dal referto arbitrale del Sig. Davide Fallarino, si è disposta la sospensione definitiva della gara "per proteggere la mia persona e quella dei giocatori da eventuali risse che potevano scaturire interne ed esterne al recinto di gioco", in ragione di un pericolo ravvisato dalla condotta di alcuni tesserati del Salerno e dei sostenitori del IV Circolo.

rilevato che dal referto arbitrale, in particolare, si dà atto che tale pericolo sia emerso di un comportamento indebito da parte dell'Allenatore, dell'assistente Allenatore e dell'Accompagnatore della Società Salerno che, tuttavia, il Direttore di Gara non ha ritenuto di sanzionare;

rilevato, ancora, che dal referto arbitrale non emerge che il comportamento dei sostenitori del IV Circolo abbia impedito la prosecuzione in sicurezza dell'incontro;

ritenuto, tuttavia, che l'art. 18 co. 3 del RAS conferisce al Direttore di Gara un ampio potere discrezionale di sospensione definitiva della gara allorché "si verificano fatti o situazioni da lui ritenute pregiudizievoli all'incolumità sua o dei giocatori o [si] impedisca il regolare svolgimento della gara stessa";

ritenuto, pertanto, che la valutazione di sospensione definitiva della gara non sia sindacabile in mancanza di profili di manifesta irragionevolezza e illogicità, non ravvisabili dalla descrizione degli accadimenti

trascritta nel referto arbitrale, da cui emerge, all'opposto, l'insorgere di un clima di pericolo, idoneo a giustificare la sospensione definitiva, in base alla valutazione discrezionale del Direttore di Gara; ritenuto che la gara vada riprogrammata, ai sensi dell'art. 19 co. 2 del RAS, non essendo le ragioni di sospensione riconducibili esclusivamente a fatti e condizioni imputabili direttamente alla negligente condotta di una delle due società e/o dei propri tesserati; ritenuto, in ogni caso, di dover sanzionare le condotte dei tesserati del Salerno, refertate dal Direttore di Gara, come da separato provvedimento;

PRENDE ATTO

della sospensione definitiva della gara, ai sensi dell'art. 18 co. 3 del RAS e trasmette gli atti alla Commissione Organizzatrice Gare per la sua riprogrammazione, ai sensi dell'art. 19 co. 2 RAS.

Il Segretario del G.S.T.
Manfredo Borsa

Il Giudice Sportivo Territoriale
Avv. Mirko Polzone